

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1984

che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE in materia di strutture agricole

(84/513/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 16 della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ⁽³⁾, l'articolo 7 della direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture ⁽⁴⁾, nonché l'articolo 9 della direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura ⁽⁵⁾, le tre direttive essendo modificate da ultimo dalla direttiva 84/140/CEE ⁽⁶⁾, stabiliscono che la durata prevista per condurre a termine le azioni comuni oggetto delle direttive è limitata al 30 giugno 1984;

considerando che il 10 ottobre 1983 la Commissione ha trasmesso al Consiglio proposte per una maggiore efficienza delle strutture agricole, destinate a sostituire le misure di cui alle direttive citate;

considerando che occorre prorogare fino al 31 dicembre 1984, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽⁸⁾, la durata prevista per condurre a termine tali azioni comuni, per garan-

tire la continuità indispensabile in attesa dei risultati dell'esame delle proposte della Commissione in materia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 1984:

- 1) il testo dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 72/159/CEE è sostituito dal testo seguente:
 - « 1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 31 dicembre 1984. »;
- 2) il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 72/160/CEE è sostituito dal testo seguente:
 - « 1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 31 dicembre 1984. »;
- 3) il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 72/161/CEE è sostituito dal testo seguente:
 - « 1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 31 dicembre 1984. ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. DEASY

⁽¹⁾ GU n. C 189 del 17. 7. 1984, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 274 del 15. 10. 1984, pag. 51.

⁽³⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 15. 3. 1984, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.